

Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

Art. 25

Denominazione dei toponimi minori

1. I comuni esercitano le funzioni concernenti la denominazione dei toponimi minori.
2. Le relative deliberazioni consiliari, recanti le denominazioni dei toponimi, vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.